



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA NAZIONALE del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e
l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

**BANDO SU INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI
MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE
IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER
EFFETTO DEL CONFLITTO BELICO IN MEDIO ORIENTE**

Priorità 2

*Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di
tali prodotti*

AZIONE 5

*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti
della pesca ed acquacoltura*

Reg. (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett.a

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2- Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento- Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7- Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni- Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismi Intermedi

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Introduzione.....	4
1 Ambito di applicazione del bando.....	5
1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo).....	5
1.2 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)	5
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale).....	6
1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)	6
1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo.....	6
1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi.....	7
DOMANDA DI INDENNIZZO.....	8
2 Formalità di partecipazione al bando	8
2.1 Titolare della domanda di indennizzo.....	8
2.2 Redazione e recapito della domanda di indennizzo	8
2.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo	9
AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO.....	9
3 Requisiti di ammissibilità	9
3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente	10
3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento	12
3.3 Requisiti di selezione	12
4 Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio.....	15
ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO	16
5 Selezione e calcolo dell'indennizzo	16
6 Concessione ed erogazione dell'indennizzo.....	16
7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo.....	16
7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo	16
7.2 Obblighi successivi all'erogazione.....	16
7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo	17
DISPOSIZIONI FINALI.....	17
8 Pubblicazioni.....	17
9 Altre disposizioni	17
9.1 Rinvio.....	17
9.2 Tutela della privacy	18
DOCUMENTAZIONE	18
10 Documentazione a corredo dell'istanza	18
10.1 Documentazione a corredo della domanda di indennizzo	18
Modelli allegati al bando.....	19

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett.a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett.j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *“Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.”*

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n.2026/889 ha definito *“la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati”*

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *“Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.”* mentre all'arti.2 stabilisce che: *“Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029.”*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *“forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento.”*

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *“PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.”* Approvata con atto prot.n.0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc)

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale presente in licenza alla data di pubblicazione del bando e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;

- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026** (per complessivi nr 307 giorni). A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Molise, dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026-31 dicembre 2026.

Responsabile dell'azione/intervento è l'Avv. Mario Cuculo – Direttore del Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria.

1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

Sono ammissibili gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio della Regione Molise in base alla sede operativa dell'impresa richiedente. E' vietata la presentazione di istanze in più regioni per le stesse imbarcazioni ovvero per gli stessi impianti acquicoli.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Le istanze potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la pubblicazione del bando sul BURM; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata, le domande presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Molise alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-2027.

1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo

La dotazione finanziaria iniziale del presente Bando è pari ad **euro 20.000,00** allocata sull'intervento codice 222507. L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie laddove la platea dei beneficiari comprenda le due categorie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. Considerata l'attuale modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, la dotazione finanziaria di cui sopra è suscettibile di modifica in aumento fino al nuovo importo pari ad **euro 1.080.605,52 €**

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche attraverso pagamenti intermedi e finale in relazione alla disponibilità finanziaria dell'OI.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al **100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria**, ai sensi del par.2 dell'art.41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola⁴.

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile:

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;

⁴ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 è pari a 600.000 euro

- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite 100% dei costi ammissibili⁵

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot.n.0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Per le **imprese di pesca** il valore dell'indennizzo sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k^6 mensile; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

- alle **imprese di pesca professionale nelle acque interne** per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente, dipendente esclusivamente dalla lunghezza
 - k riferito alla tecnica di pesca PGP classi: VL0006 e VL0612;
 - k riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in base alla lunghezza dell'imbarcazione;

il parametro nkW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato sulla

⁵ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo e nell'ipotesi in cui il costo ammesso nell'ambito di quest'ultimo regime di aiuto per quella imbarcazione è pari a 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere questo ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi ammissibili è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro.

⁶ Il valore del parametro k è da ritenersi provvisorio, il valore diverrà ufficiale e definitivo a seguito di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, unitamente alla modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27.

licenza di navigazione.

Per **le imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione della tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola⁷ richiedente riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

Le tabelle sul valore assunto da k , sia per le imprese della pesca che quelle acquicole sono riportate nell'Allegato D al presente bando.

DOMANDA DI INDENNIZZO

2 **Formalità di partecipazione al bando**

2.1 **Titolare della domanda di indennizzo**

La domanda di indennizzo deve essere presentata:

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 **Redazione e recapito della domanda di indennizzo**

La domanda di indennizzo, fermo restando la scelta di una sola Regione in cui presentare la/e domande

⁷ Contribuirà al calcolo dell'indennizzo esclusivamente le tonnellate di specie ittiche prodotte direttamente in azienda; non contribuiscono alla quantificazione dell'indennizzo la produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda, trattandosi di commercio. E' da considerarsi produzione propria anche quella ove l'azienda realizza solo parzialmente l'intero processo produttivo, ad esempio per le imprese che allevano mitili trovano convenienza a seminare un prodotto semilavorato (semi di mitili con un più avanzato stato di accrescimento)

di sostegno di cui al paragrafo 1.3, può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola. L'impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa riportati nel capitolo 1.5.

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato A o B al presente bando; deve essere debitamente compilata, firmata e corredata da copia di un documento di identità del firmatario e dalla documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono essere sottoscritti dal titolare per l'impresa individuale o dal legale rappresentante per le società.

La documentazione va inoltrata in formato .pdf.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri:

➤ **File 1: Allegato A o B (Istanza di indennizzo) in uno con il documento di identità;**

➤ **File 2: Documenti da allegare e riportati al cap. 10**

La domanda va inoltrata all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca–ARSARP “Servizio Due - Sviluppo Agricolo e attività connesse attuazione PSR – Ufficio Sviluppo Agricolo di Termoli”, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo arsarp@legalmail.it, recante in oggetto la dicitura: “FEAMPA REGIONE MOLISE 2021/2027 – candidatura al Bando di INTERVENTO codice 222507”.

2.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo

Non è ricevibile la domanda di indennizzo, se:

1. Inoltrata con mezzi diversi dalla PEC o a indirizzi PEC o amministrazioni diversi da quelli indicati al par. 2.2;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. inviata prima della data di apertura del bando;
4. mancante del documento “Domanda di indennizzo” (Allegato A o B al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità all'indennizzo di cui di seguito.

AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO

3 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente

alla presentazione dell'istanza stessa.

3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca (cod. ATECO 03.1) e/o della acquacoltura (cod. ATECO 03.21);
3. avere sede operativa nel territorio regionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
 - d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
 - e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
 - i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
 - f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
 - g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
 - i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
9. non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile⁸ se presentata dal richiedente che:

⁸ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede operativa in uno dei comuni della regione;
3. nel caso di imbarcazioni da pesca il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) del Compartimento Marittimo della Regione Molise e/o, con sede nella Regione Molise;
4. gestire almeno un impianto di acquacoltura ubicato nel tratto di mare antistante la costa della Regione Molise (solo per le imprese acquicole);
5. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
6. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

3.3 Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso all'intervento del FEAMPA sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0	
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6 < 1 tonn (1000 av) C=0 SR6 ≥ 1 tonn (1000 av) C=1	2	
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1 ≤ R7 < 5 C=0,5 R7 ≥ 5 C=1	na ⁹	
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8 < 20% C=0 R8 ≥ 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na	

⁹ na=Non applicabile

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura (R9)	R9 < 20% C=0 R9 ≥ 20% C=1 % della produzione della Regione	na	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50	
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0	
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q1=SI C=1 Q1=NO C=0	0	
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita < 25% fatturato C=0 O1 perdita ≥ 25% fatturato C=1	0	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na	
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquacoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na	
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na	
TOTALE			100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

4 Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** i periodi di disarmo del peschereccio saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;
- **per le imprese di pesca e quelle acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito sino al momento della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In caso di indennizzo stimato per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.

La documentazione va inoltrata dal richiedente a mezzo PEC tempestivamente e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2509/2024/UE in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Reg. 2509/2024/UE. Per indennizzi di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni indennizzo concesso, è approvata con Determinazione Dirigenziale pubblicata sul BURM e sul portale web della Regione Molise alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione

ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO

5 Selezione e calcolo dell'indennizzo

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al capitolo 1.6.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che **sarà unica per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca**, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Molise, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato entro 10 giorni a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

6 Concessione ed erogazione dell'indennizzo

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi numero 307 giorni, ossia 10,23 mesi) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari 6,16, tempo intercorso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui al 31 dicembre 2026, pari a mesi 4,07, da liquidare nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo. Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione. Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27.

7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

DISPOSIZIONI FINALI

8 Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, e sul portale web della Regione Molise, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27. Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune, sul BURM, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013.

9 Altre disposizioni

9.1 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia al "Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali del referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio

della Regione Molise” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 499 del 07.11.2024.

9.2 Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dalla Regione Molise, Area Seconda – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche con l'utilizzo di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMPA. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del dirigente della Regione Molise, Area Seconda – Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria.

DOCUMENTAZIONE

10 Documentazione a corredo dell'istanza

10.1 Documentazione a corredo della domanda di indennizzo

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta dal presente bando all'atto della domanda di indennizzo. La documentazione va inoltrata in formato pdf.

	Documenti per la domanda
1.	Allegato A (pesca) o B (acquacoltura) al bando (domanda di indennizzo) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

	Documenti per le imprese di pesca
3.	Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette “remo veliche” su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo
4.	Attestazione dell'Autorità Marittima con le date di armamento/disarmo e il numero totale di giorni di armamento nel periodo 28/02/2026 – data di presentazione, per ciascuna imbarcazione ovvero copia conforme del ruolino di equipaggio
5.	Estratto Registri NN.MM.GG.
6.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale (commercialista) incaricato dall'impresa richiedente secondo il modello riportato nell'Allegato C

	Documenti per le imprese acquicole
6.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato C
7.	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025
8.	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita

	Altri documenti
9.	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente
10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile o necessaria dal richiedente che afferisca a dati che modelli allegati non consentano di riferire.

Qualora la documentazione presentata non fosse sufficiente per un esauriente esame della pratica è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di chiarimenti e/o ulteriore documentazione.

Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato editabile, sul portale web della Regione Molise alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27:

- Allegato A – Domanda di indennizzo imprese armatrici di imbarcazioni da pesca
- Allegato B – Domanda di indennizzo imprese di acquacoltura
- Allegato C - Dichiarazione del professionista in materia fiscale;
- Allegato D - Valore del coefficiente K